

**CONVENZIONE PER LA COSTITUZIONE DELL'ASSOCIAZIONE "CONFERENZA DEI SINDACI DEL LITORALE VENETO".**

**Premesso che** con l'art. 85 della legge 30 dicembre 2016, n. 30 ad oggetto "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017" la Regione Veneto ha introdotto un nuovo modello di assetto istituzionale dell'area del litorale veneto con il compito di indirizzo e promozione delle iniziative localizzate nell'area medesima;

**Considerato** che l'area in questione è derivante dall'insieme dei territori dei Comuni indicati nel provvedimento sopra riportato;

**Ritenuto** di procedere come indicato dal citato art. 85 della LR 30/2016 attraverso la costituzione di una forma associativa tra i Comuni che ne fossero interessati;

**Richiamato** il titolo II, capo V, in particolare gli artt. 30 e 33, del D. Lgs. 267/2000;

**Viste** le manifestazioni di interesse da parte delle diverse amministrazioni

**tutto ciò premesso**

**tra**

gli enti locali partecipanti di cui al successivo articolo 2, ricadenti nel bacino territoriale denominato "Area del Litorale Veneto",

**si conviene e si stipula quanto segue.**

**Art. 1 - Oggetto e finalità della convenzione**

1. Al fine di favorire, accelerare e garantire il più opportuno assetto istituzionale, secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità dell'area del litorale veneto, gli enti locali partecipanti di cui al successivo articolo 2, convengono di cooperare in conformità ai principi, criteri e modalità esposti nella presente convenzione.
2. Dopo la sottoscrizione della presente convenzione, gli enti locali aderenti eserciteranno in forma associata le funzioni di organizzazione e controllo delle attività, iniziative, servizi e funzioni in conformità e per le finalità di cui all'art. 85 della L.R. 30/2016.
3. Le funzioni esercitate nell'ambito della presente convenzione devono essere svolte garantendo, da parte della Conferenza dei Sindaci di cui alla L.R. 30/2016, art. 85, comma 3
  - 3.1. eguale cura ed indistinta attenzione per tutti gli enti locali partecipanti;
  - 3.2. il coordinamento tra gli enti appartenenti all'area per le azioni da promuovere anche in forma singola;
  - 3.3. la definizione dei contenuti del programma pluriennale degli interventi per la realizzazione delle opere pubbliche o di interesse pubblico nonché a sostegno delle attività imprenditoriali e gli insediamenti produttivi atti a promuovere il turismo, la sicurezza e la cultura;
  - 3.4. la definizione di ogni altra attività, iniziativa, servizio e funzione strumentali alla realizzazione delle finalità di cui alla LR n. 30/2016.
4. La presente convenzione costituisce indirizzo per l'eventuale gestione associata di singole funzioni, servizi od uffici ex art. 30 e segg. TUEL nel caso ciò dovesse essere ritenuto opportuno

a seguito di raccomandazione in tal senso da parte della Conferenza dei Sindaci del litorale di cui all'art. 85 della LR 30/2016.

**Art. 2 - Enti locali partecipanti**

1. In conformità alle indicazioni di cui al primo comma dell'art. 85 della LR n. 30/2016 ed alle manifestazioni di interesse espresse, aderiscono e sottoscrivono la presente convenzione i seguenti Comuni:
  - 1.1. San Miche al Tagliamento;
  - 1.2. Caorle;
  - 1.3. Eraclea;
  - 1.4. Jesolo;
  - 1.5. Cavallino-Treporti;
  - 1.6. Chioggia,
  - 1.7. Rosolina;
  - 1.8. Porto Tolle;
  - 1.9. Porto Viro
2. È ammessa la facoltà di adesione alla presente convenzione anche successivamente.

**Art. 3 - Costituzione dell'Associazione "Conferenza dei Sindaci del Litorale Veneto"**

1. Con l'approvazione e la sottoscrizione della presente convenzione, gli enti locali partecipanti si danno reciprocamente atto della volontà di costituire, in conformità con il titolo II, capo V del D.Lgs. 267/2000 ed i principi di cui agli artt. 14 e seguenti del CC e per le finalità di cui all'art. 85 della LR n. 30/2016, l'Associazione denominata "Conferenza dei Sindaci del Litorale Veneto" secondo lo Statuto allegato.
2. Gli enti locali partecipanti sottoscrivono la presente convenzione entro trenta giorni dall'approvazione della medesima, nel rispetto di quanto previsto nei propri statuti.
3. Il soggetto autorizzato alla sottoscrizione della convenzione è individuato da ciascun ente locale partecipante nell'atto di approvazione della medesima.
4. Il segretario dell'ente locale responsabile del coordinamento di cui al successivo articolo 5 può svolgere le funzioni di ufficiale rogante relativamente alla sottoscrizione della presente convenzione.

**Art. 4 – Durata e scioglimento della convenzione**

1. La presente convenzione ha durata fino al 31/12/2050 a decorrere dalla sottoscrizione e può essere prorogata, con deliberazione assunta prima della scadenza.
2. La presente convenzione può essere sciolta anticipatamente solo per il venir meno dei fini per i quali è stata costituita.

**Art. 5 - Ente locale responsabile del coordinamento**

1. Gli enti locali partecipanti danno atto che l'ente locale responsabile del coordinamento per la costituzione dell'Associazione denominata "Conferenza dei Sindaci del Litorale Veneto" è il Comune di Cavallino - Treporti.